



*Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste*

DISAI
DG PEMAC

CIRCOLARE ESPLICATIVA

Agli Uffici Marittimi
Per il tramite del Reparto Pesca Marittima

Alle Associazioni nazionali di categoria

Alle Organizzazioni sindacali di
settore

TRASMISSIONE VIA MAIL

Oggetto: Richiesta chiarimenti decreto ministeriale n. 274862 del 19/06/2024 - Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati "reti a strascico a divergenti (OTB)", "reti gemelle a divergenti (OTT)" e/o "sfogliare – rapidi (TBB)" – Annualità 2024.

Come noto, con il decreto ministeriale in oggetto sono state individuate le modalità di esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati sopra richiamati.

A seguito di vari quesiti, pervenuti alla scrivente Direzione generale, si rappresenta quanto segue.

Il decreto disciplina, all'articolo 1, l'interruzione temporanea obbligatoria continuativa da rispettare in base alle GSA di iscrizione e/o di operatività delle unità da pesca interessate.

Premesso quanto sopra, il riferimento ai Compartimenti marittimi di cui alle GSA 8, 9, 10 e 11, 18 e 19 è da ritenersi indicativo, ma non esaustivo; si deve infatti intendere che, anche i Compartimenti marittimi di Gallipoli, Taranto, Corigliano Calabro e Crotona dovranno rispettare il periodo di arresto temporaneo obbligatorio indicato (1 ottobre – 30 ottobre 2024).

Il decreto, all'articolo 2 comma 3, evidenzia che in un ciclo continuativo di 24 ore di operatività dell'unità da pesca, devono essere garantite almeno 6 ore di riposo al personale imbarcato e, pertanto, l'attività di pesca non può superare le 18 ore complessive, nel rispetto del CCNL.

Il decreto all'articolo 5 comma 3, stabilisce che, nelle GSA 17 e 18, l'attività di pesca delle unità munite degli attrezzi reti a strascico a divergenti, sfogliare e rapidi può essere esercitata per un massimo di 3 giornate, oppure 72 ore settimanali. In particolare, le unità che optano per le 72 ore settimanali possono esercitare l'attività di pesca su un massimo di 5 giorni a settimana, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 3.

Invece, in base a quanto stabilito dal successivo comma 4, le unità munite dell'attrezzo reti gemelle a divergenti possono esercitare l'attività di pesca per un limite massimo di 3 giornate settimanali, senza poter optare per le 72 ore settimanali esercitabili su 5 giornate.

Inoltre, si rappresenta che, per mero errore materiale di trascrizione, all'articolo 5 comma 7, anziché "*.....abilitate alla pesca oltre le 40 miglia.....*" occorre leggere "*.....abilitate alla pesca fino alle 40 miglia.....*".

Da ultimo, si richiama l'attenzione su quanto previsto all'articolo 6, comma 2, rappresentando che, dal 1 al 30 ottobre 2024, l'attività di pesca con gli attrezzi trainati "reti a strascico a divergenti (OTB)", "reti gemelle a divergenti (OTT)" e/o "sfogliare – rapidi (TBB)" è da intendersi vietata nelle GSA 8, 9, 10 e 11 anche oltre i limiti delle acque territoriali. Tale divieto riguarda anche le unità provenienti da altre GSA.

Si invitano le Autorità in indirizzo a procedere all'affissione della presente circolare agli Albi di tutti gli Uffici marittimi interessati.

Le Associazioni e Organizzazioni in indirizzo sono invitate a dare massima diffusione della presente circolare alle imprese di pesca interessate.

Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)